Circolare novembre/2026

Paghe e Contributi

Calendario novembre 2026 2
Import tabelle Rel. 37.11 3
Festività di novembre 2026 4
4 novembre Giorno Unità Nazionale 4
SIISL vacancy obbligatoria per sgravi contributivi 6
PORTALE SIISL 6
COB 8
UNIEMENS 10
Fringe Benefit auto 2026 15
Maggiorazione per anzianità 15
Optional e allestimenti 15
Gratifica Natalizia – Tredicesima Mensilità 17
Imposta sostitutiva 17%: acconto 20
Fondo di tesoreria Inps 22
Rivalutazione TFR: coeff. di ottobre 2026 24

Calendario novembre 2026

Giorni lavorabili	21
Ore lavorabili	168
Festività godute	
Festività non godute	1
Festività spostate in domenica (4 novembre)	1
Sabati (settimane)	4

Import tabelle Rel. 37.11

Dopo aver installato l'aggiornamento alla versione 37.11 di UNO *è necessario, da* ***menù Utility - Import Tabelle,*** *importare automaticamente i codici DM10 e le voci di calcolo per recepire le novità in materia di vacancy obbligatoria per sgravi contributivi.*

- *Selezionare gli archivi codici DM10 e Voci di calcolo*
- *Selezionare il flag "Sovrascrivi a parità di codice"*
- *Confermare con F10*

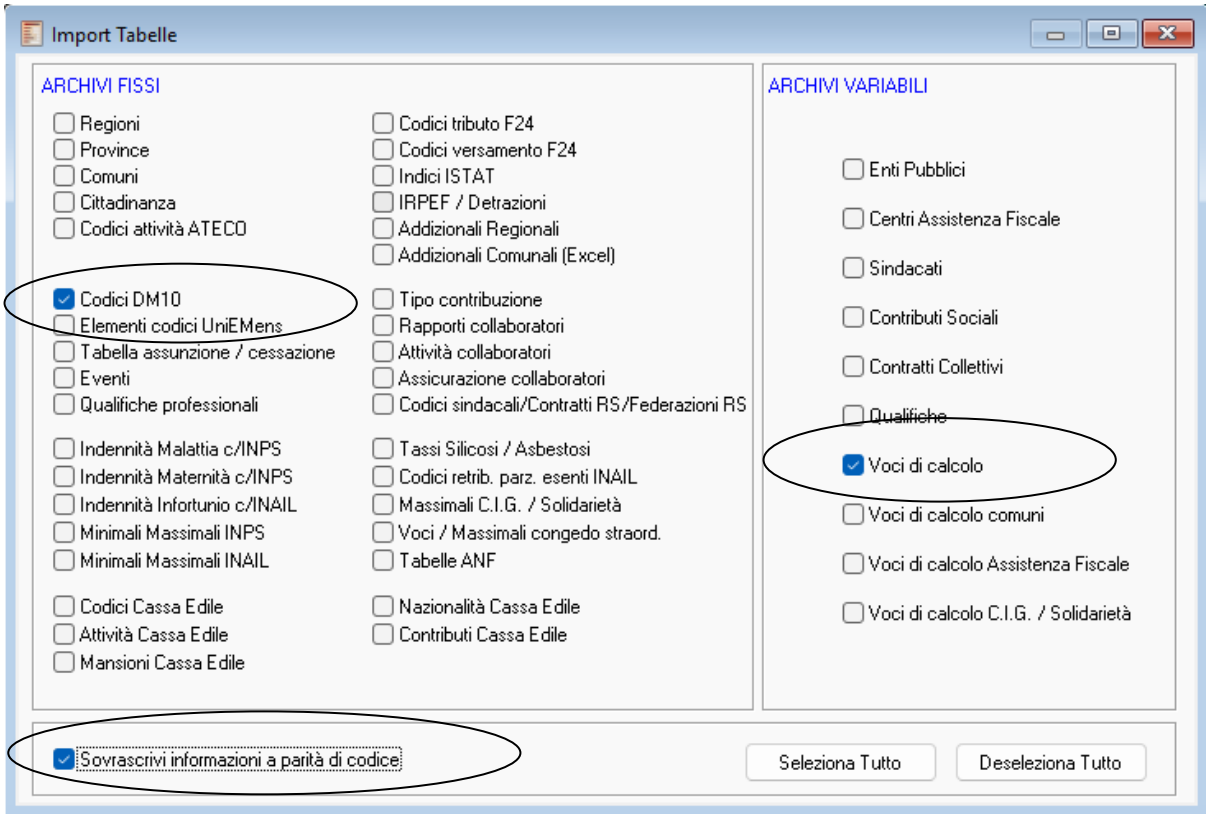

La nuova versione è stata implementata anche con la possibilità di redazione automatica del calendario presenze con le festività cadenti in giorni non lavorabili (v. sotto).

Festività di novembre 2026

Nel calendario di novembre 2026 si ritrovano due festività. La **festività di Ognissanti del 1/11**, cadente di domenica, deve essere retribuita come festività non goduta con l'aggiunta alla normale retribuzione di una quota pari alla retribuzione giornaliera. L'importo aggiuntivo della retribuzione non va ad incrementare la retribuzione utile ai fini della maturazione del TFR (trattasi di valore corrisposto a titolo occasionale).

NOTA BENE

Per gli operai del settore edile, la festività del 1 novembre 2026, deve essere retribuita e assoggettata a prelievo Cassa Edile, anche se cadente in domenica.

Per poter confluire automaticamente nel cedolino come voce retributiva e nell'elaborazione della denuncia MUT di Cassa Edile, la festività deve essere presente e gestita, con aggancio al cantiere di riferimento, già nel Foglio Presenze.

Con la versione 37.11, relativamente al calendario degli operai edili, dalla funzione Import presenze sarà possibile automatizzare l'importazione delle ore coincidenti con festività cadenti in sabato e/o domenica, mediante attivazione del flag "Festività giorni non lavorabili". Sarà comunque necessario completare le Presenze agganciando la commessa in corrispondenza dell'attività "FS".

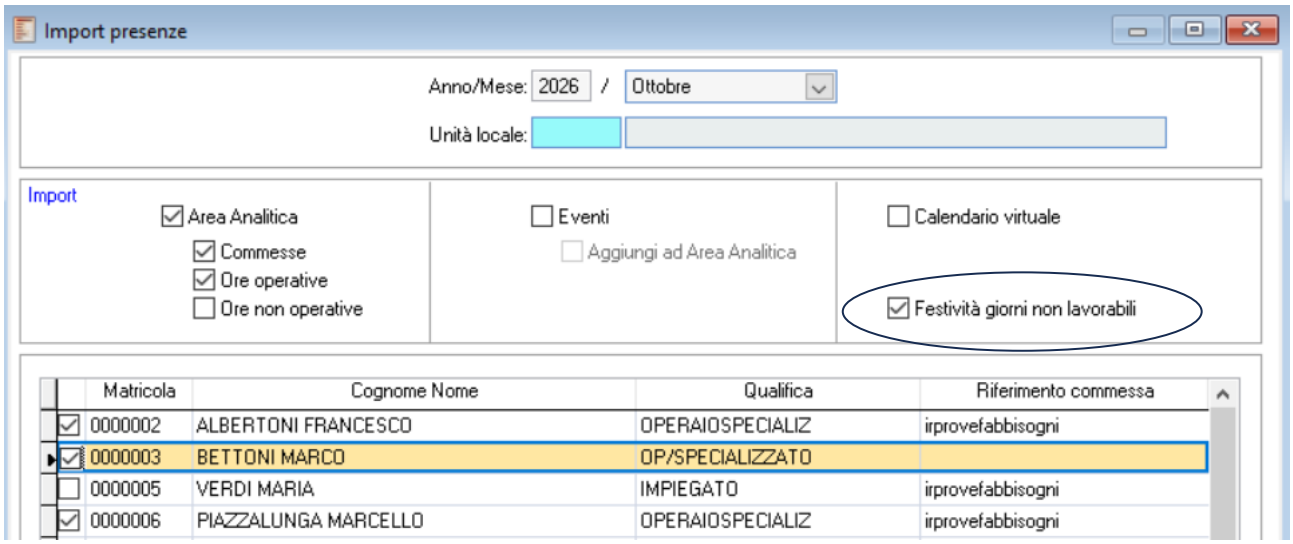

4 novembre Giorno Unità Nazionale

Per gli impiegati e gli operai mensilizzati e non, **la festività del 4 novembre (Giorno dell'Unità Nazionale)**, in quanto spostata la domenica, deve essere retribuita come festività non goduta con l'aggiunta alla normale retribuzione di una quota pari alla retribuzione giornaliera. L'importo aggiuntivo della retribuzione va ad incrementare la retribuzione utile ai fini della maturazione del TFR (trattasi di valore corrisposto a titolo non occasionale, in quanto la festività del 4 novembre è spostata di diritto in domenica).

Anche agli operai delle aziende del settore edile, la giornata del 4 novembre deve essere retribuita come festività non goduta, ma non rientra nella denuncia della cassa edile di appartenenza e quindi **non deve essere assoggettata ad accantonamento cassa edile.**

Nella voce di calcolo da utilizzare per retribuire la festività del 4.11 non devono essere indicati il Tipo ore cassa edile e la percentuale di assoggettamento Cassa Edile. Inoltre, pur essendo una festività non goduta (e come tale non utile alla maturazione del Trattamento di Fine Rapporto in quanto occasionale) normalmente questa voce viene invece ricompresa nella retribuzione utile per la maturazione TFR, in quanto, questa festività viene spostata in giorno festivo ogni anno anche nel caso di non coincidenza del 4 novembre con la domenica.

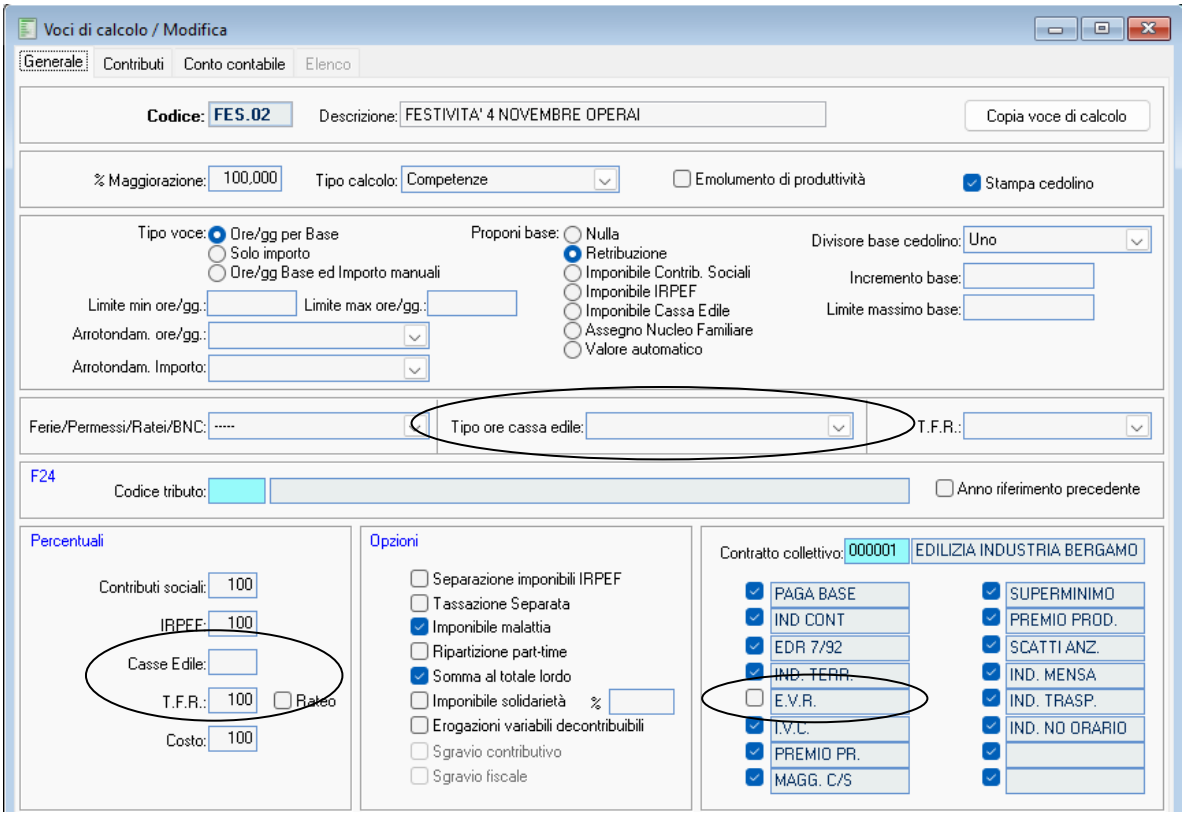

Potrebbe essere utile attivare gli automatismi ricompresi nel Calendario aziendale virtuale. Per gli operai del settore edile sarà sufficiente inserire negli automatismi la voce di festività 4 novembre, in quanto la festività del 1 novembre è già presente in Foglio Presenze. Per gli operai mensilizzati e gli impiegati, non essendovi traccia della festività non goduta nel Foglio Presenze, dovranno essere impostati gli automatismi della Festività non Goduta 1/11 e Festività 4 novembre spostata in domenica.

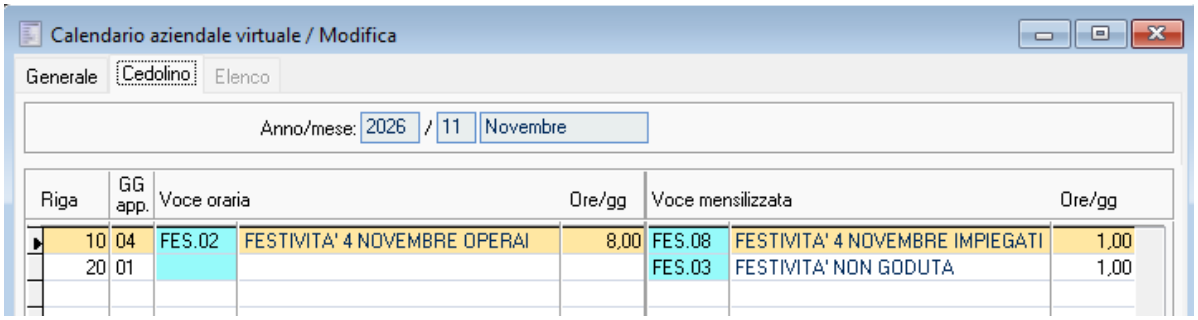

SIISL vacancy obbligatoria per sgravi contributivi

In attuazione dell'articolo 14, commi da 1 a 4, del decreto legge 31 ottobre 2025 n. 159, convertito nella legge 29 dicembre 2025 n. 198, con Decreto Ministeriale del 5 ottobre 2026 n. 134 diventa obbligatoria dal 1 dicembre 2026, la pubblicazione della posizione di lavoro sul portale del Sistema informativo per l'inclusione Sociale e Lavorativa (SIISL), ai fini della fruizione di sgravi contributivi.

Il SIISL, Sistema Informativo per l'Inclusione Sociale e Lavorativa, è la piattaforma gestita dall'INPS e dal Ministero del Lavoro che connette offerte di lavoro, candidati e percorsi formativi. A partire dal 1 dicembre 2026, i datori di lavoro che intendono fruire di benefici contributivi devono obbligatoriamente pubblicare la posizione di lavoro aperta sulla piattaforma SIISL.

In via sperimentale, come chiarito dal Messaggio INPS n. 1154 del 31 marzo 2026, già dall'aprile 2026, il riconoscimento dei benefici contributivi in favore dei datori di lavoro privati, è stato subordinato alla pubblicazione della disponibilità della posizione di lavoro sul SIISL, e fino al 30 novembre 2026, come specificato dal Messaggio INPS n. 3661 del 10 novembre 2026, la mancata pubblicazione non determina effetti sulla fruizione delle agevolazioni contributive.

Dopo otto mesi di sperimentazione, il decreto n. 134 del 5 ottobre 2026, fissa in via definitiva l'obbligo della *vacancy* a partire dal **1 dicembre 2026**. Da questa data la fruizione dei benefici contributivi è subordinata alla preventiva o contestuale pubblicazione sul SIISL della relativa posizione lavorativa.

Il Messaggio INPS n. 3661 del 10 novembre 2026 specifica che in mancanza di pubblicazione della posizione lavorativa sul SIISL non sarà possibile fruire dei benefici contributivi alla data di assunzione, ma i benefici potranno essere attivati solo a decorrere dal mese di competenza in cui è avvenuta la pubblicazione della *vacancy*.

Le disposizioni in argomento trovano applicazione alle **assunzioni incentivate e non alle trasformazioni dei rapporti di lavoro da tempo determinato a tempo indeterminato**, in quanto le trasformazioni si riferiscono a rapporti già in essere.

PORTALE SIISL

Per l'accesso al portale https://siisl.lavoro.gov.it/#/ è necessaria l'autenticazione mediante SPID per l'azienda o le aziende in delega al soggetto persona fisica.



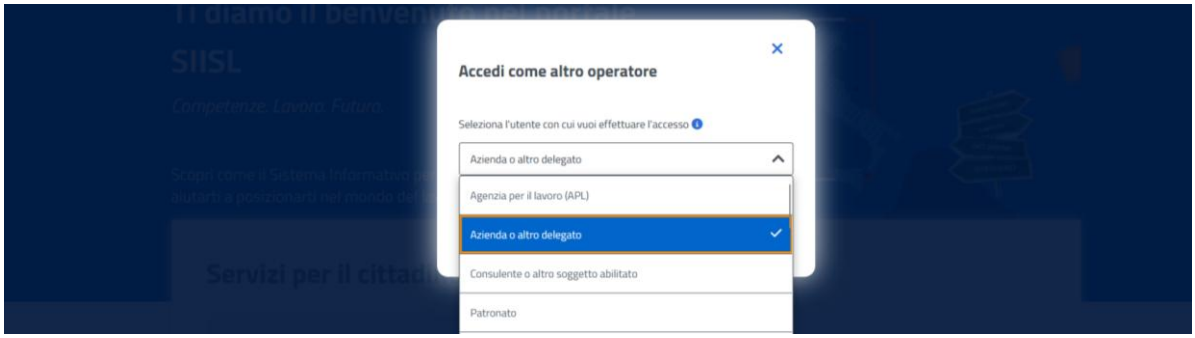

Si passa quindi alla selezione dell'azienda per la quale si intende operare

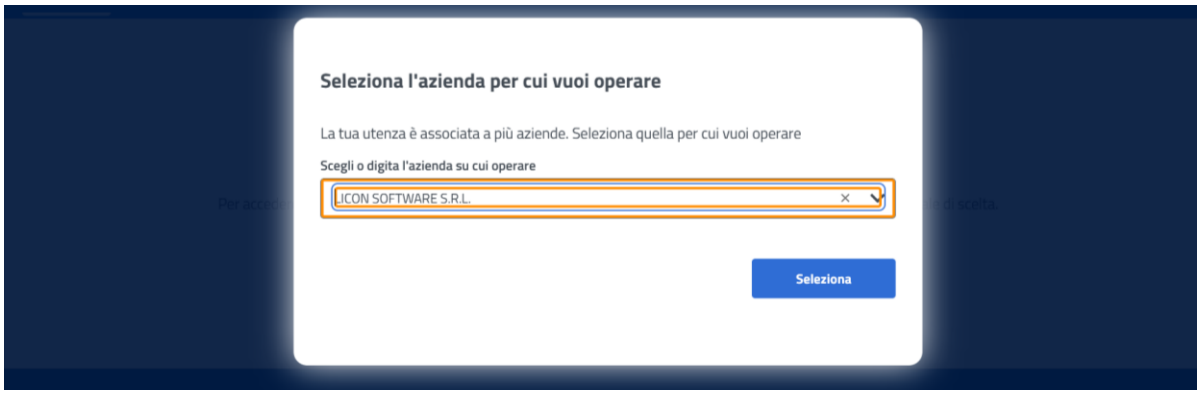

La pubblicazione della vacancy avviene nel Menù dedicato mediante l'aggiunta di offerta di lavoro

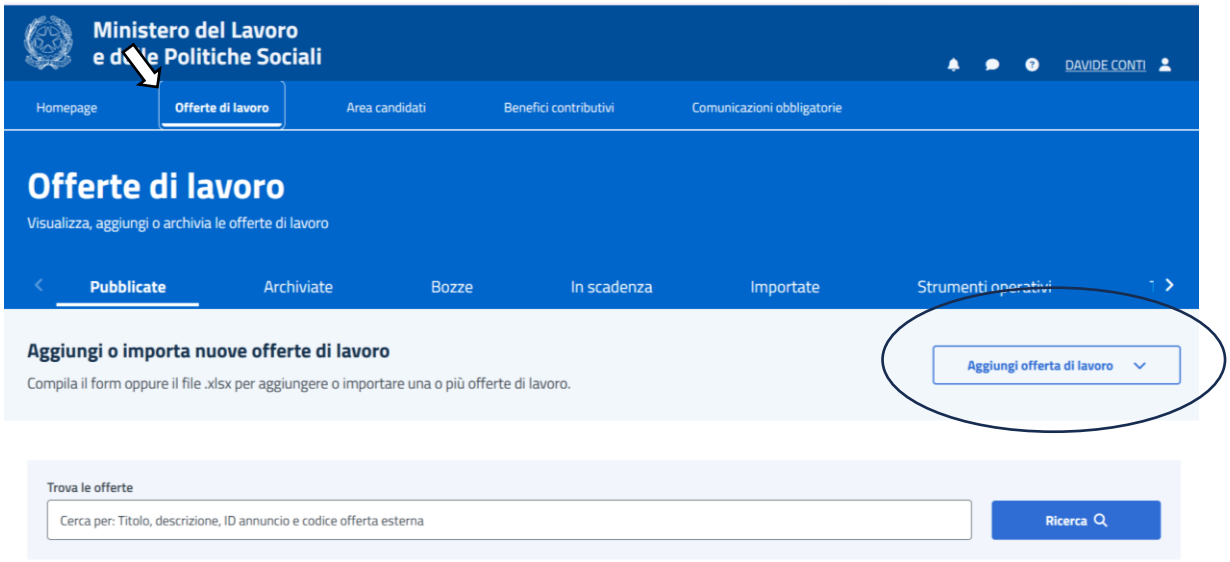

Al termine dell'inserimento delle informazioni dell'offerta, per la quale possono essere utilizzati anche strumenti di AI messi a disposizione sul portale, la procedura pubblica l'offerta e restituisce l'*Id vacancy*.

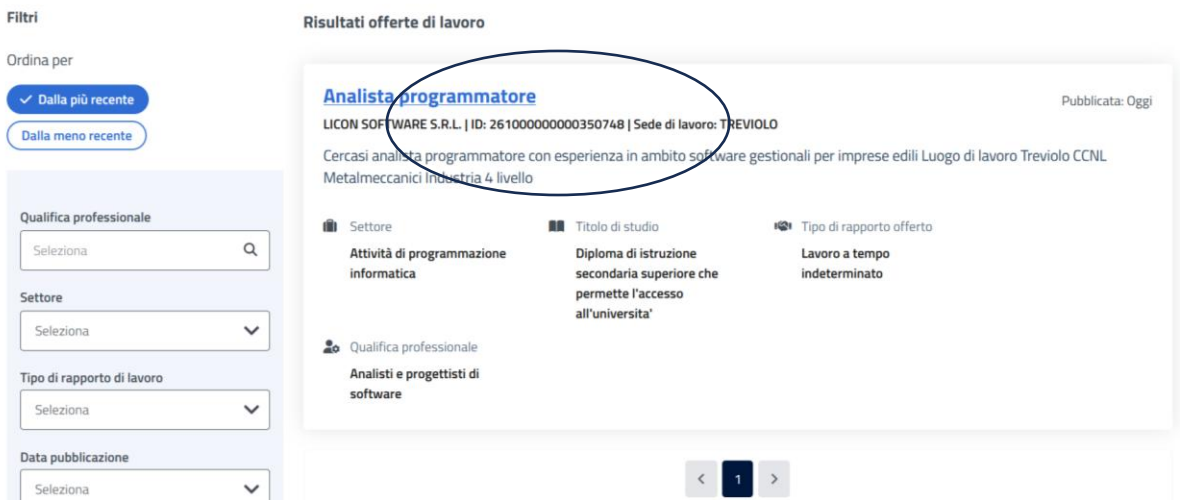

COB

A decorrere dal 1 aprile 2026, le Comunicazioni Obbligatorie possono essere trasmesse anche tramite il portale SIISL, mediante modelli conformi a quelli previsti dal decreto interministeriale del 30 ottobre 2007, utilizzati per le comunicazioni relative all'instaurazione, proroga, trasformazione e cessazione dei rapporti di lavoro.

Ai fini di una maggiore semplificazione, le Comunicazioni Obbligatorie sul SIISL sono precompilate con le informazioni disponibili, fermo restando la possibilità di integrare e modificare le info predisposte.

Sulla piattaforma SIISL si ha accesso alla consultazione e alla gestione delle Comunicazioni Obbligatorie di pertinenza, a prescindere dal canale di trasmissione utilizzato. Le operazioni di rettifica e annullamento possono essere invece effettuate solo utilizzando i sistemi attraverso i quali è stata trasmessa la Comunicazione Obbligatoria che si intende rettificare o annullare.

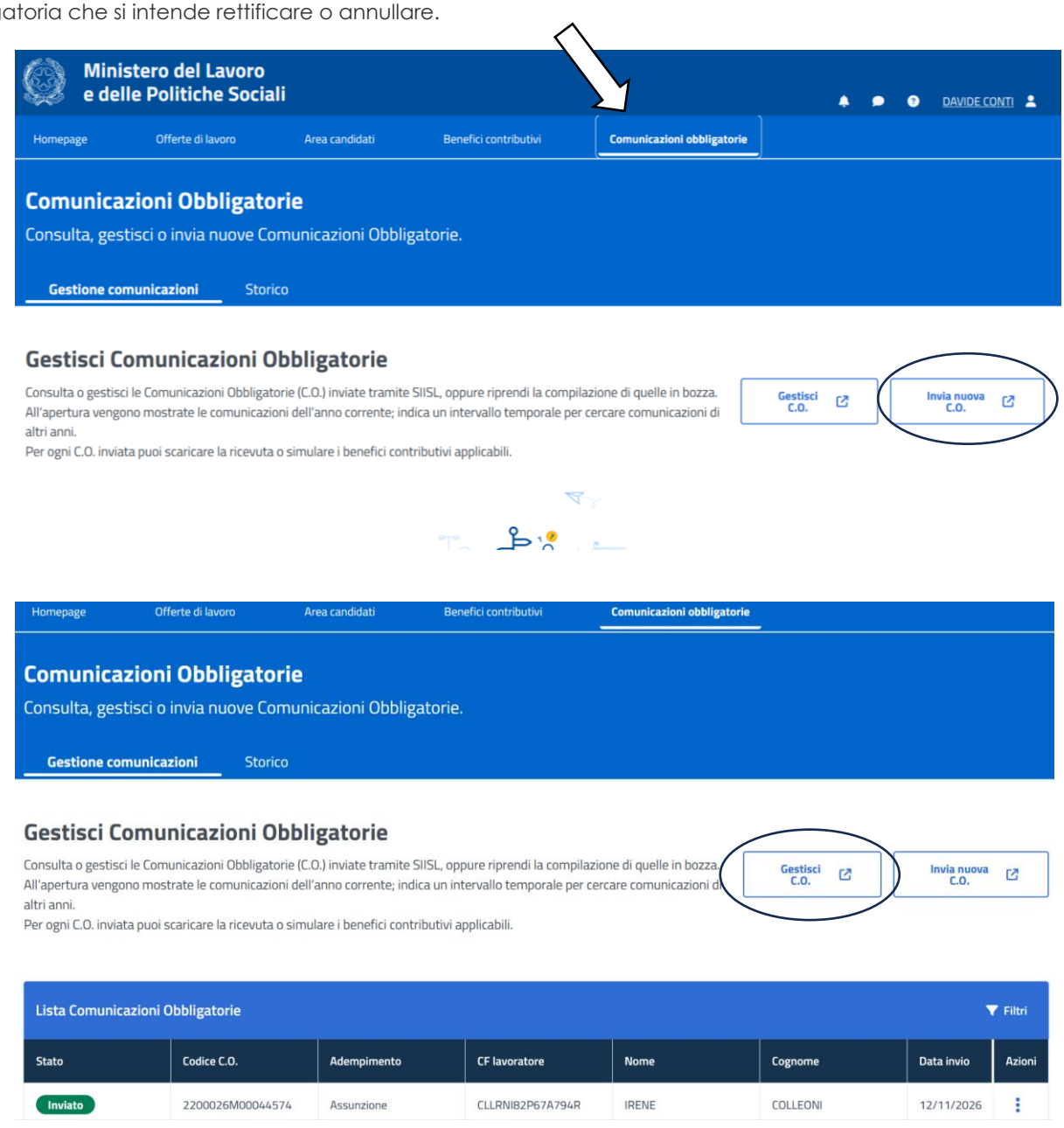

L'associazione della *Id vacancy* alla comunicazione obbligatoria avviene sempre all'interno del portale SIISL utilizzando la funzione di Associazione CO.

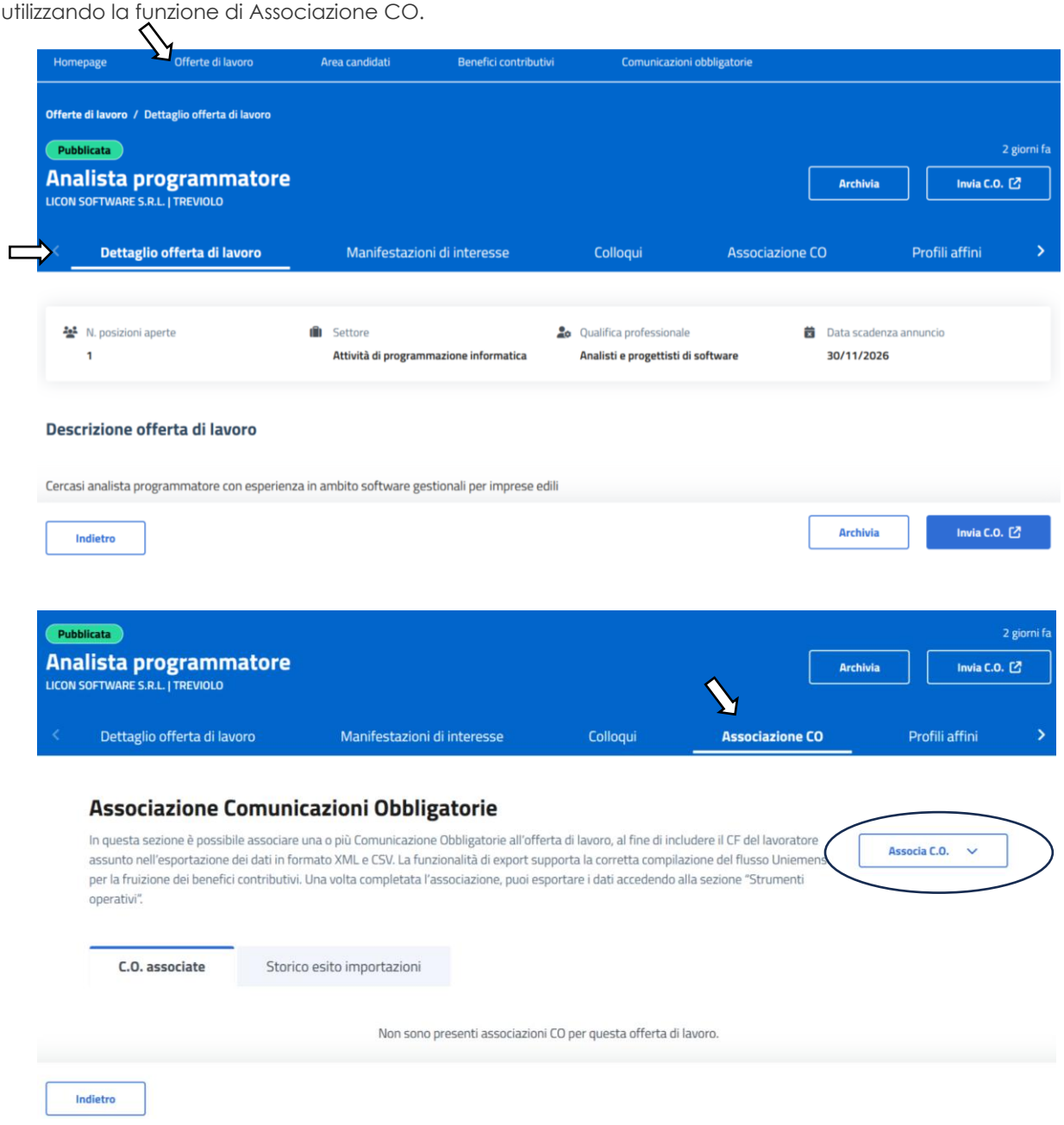

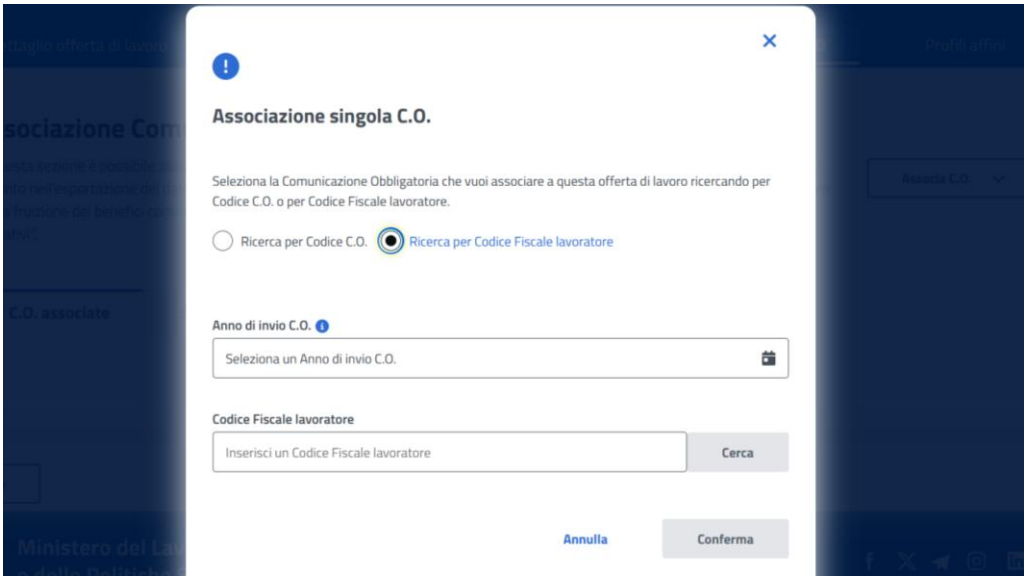

UNIEMENS

Le agevolazioni per le quali è prevista la pubblicazione preventiva o contestuale sul SIISL della relativa posizione lavorativa, con riferimento alle assunzioni effettuate a decorrere dal 1 dicembre 2026, sono le seguenti:

Beneficio contributivo	**Codice UniEMens**
Beneficiari dell'Assegno di inclusione e del supporto per la formazione e il lavoro (DL n. 48/2023, artt. 10 e 12, co. 10)	ESFL - EADI
Donne vittime di violenza beneficiarie del reddito di libertà (2024 – 2026) (L. n. 213/2023, co. 191 – 193)	ERLI
Esoneri under 30 – legge di bilancio 2018 (L. 205/2017, art. 1, co. 100 – 108 e 113 – 114)	GECO – GALT
Donne di qualsiasi età svantaggiate e over 50 disoccupate di lunga durata (L. n. 92/2012, art. 4, co. 8 – 11)	TC 55
Percettori NASPI (L. n. 92/2012, art. 2 co. 10-bis)	ASPI
Lavoratori AdRCIGS (D. Lgs. n. 148/2015 art. 24-bis)	BADR
Lavoratori in CIGS da almeno 3 mesi (DL n. 148/1993, art. 4, co. 3)	TC 86 – S4
Lavoratori con disabilità (L. n. 68/1999, art. 13)	DI79 -DI67 – DI45
Sostituzione lavoratori in congedo (D. Lgs. n. 151/2001, art. 4, co. 3 – 4)	TC 82 – 68
Detenuti e internati (L. n. 193/2000, artt. 1 – 2)	TC 79
Bonus donne Decreto Lavoro (2026) (DL n. 62/2026, art. 1)	ED26 – EDZS
Bonus giovani Decreto Lavoro (2026) (DL n. 62/2026, art. 2)	EG26 – EGZS
Bonus ZES Decreto Lavoro (2026) (DL n. 62/2026, art. 3)	EZE1
Incentivo assunzione donne prive di impiego madri di almeno tre figli (L. n. 179/2025, co. 210 – 213)	ELM3

L'elenco sarà integrato a cura dell'Istituto Previdenziale qualora siano introdotti nuovi benefici contributivi a favore delle nuove assunzioni.

Per i benefici per i quali è prevista la presentazione di una domanda preventiva tramite il "Portale delle agevolazioni (ex DiResCo)" l'*id vacancy* deve essere indicato già in sede di presentazione della domanda. L'INPS comunicherà l'implementazione dei moduli telematici attualmente esistenti relativamente alla nuova informazione da inserire.

La posizione lavorativa pubblicata sul SIISL deve risultare **coerente** con la relativa Comunicazione Obbligatoria, con particolare riferimento al datore di lavoro e al lavoratore assunto.

Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1 dicembre 2026, la verifica di tale coerenza richiede il collegamento tra:

- Posizione lavorativa pubblicata sul SIISL;
- Comunicazione Obbligatoria relativa l'assunzione;
- Flusso UniEMens nel quale viene esposto il beneficio.

Il collegamento è assicurato mediante l'esposizione nel flusso UniEMens dell'*id vacancy* attribuito dal SIISL, composto da 18 cifre. L'id vacancy deve corrispondere a una posizione effettivamente pubblicata sul SIISL, risultare coerente con il datore di lavoro o con il soggetto contribuente indicato nel flusso UniEMens e associato alla Comunicazione Obbligatoria di assunzione del lavoratore per il quale si fruisce del beneficio.

Il medesimo *id vacancy* può essere utilizzato per più assunzioni, nei limiti del numero di posti disponibili indicato nella posizione lavorativa pubblicata sul SIISL, a condizione che ciascuna assunzione sia associata alla posizione tramite la relativa Comunicazione Obbligatoria. In tale caso, l'*id vacancy* è esposto nel flusso UniEMens per ciascun lavoratore per il quale si fruisce del beneficio contributivo.

Per le assunzioni con benefici contributivi, l'identificativo attribuito dal SIISL alla posizione lavorativa, deve essere esposto nel flusso UniEMens.

Le modalità di compilazione si differenziano in base agli elementi utilizzati per l'esposizione dell'agevolazione:

- Per le agevolazioni esposte nell'elemento <InfoAggCausaliContrib> mediante i codici causale
  - **ED26**
  - **EDZS**
  - **EZE1**
  - **ELM3**
  - **EADI**
  - **ESFL**
  - **EG26**
  - **EGZS**
  - **ERLI**

  i datori di lavoro, oltre a compilare la medesima sezione secondo le indicazioni già fornite dall'Istituto per ciascuna misura, devono obbligatoriamente prevedere l'indicazione dell'*id vacancy* nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> di <InfoAggCausaliContrib>, valorizzando l'attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con il valore "ID_VACANCY".

UNO *Nella Pagina Contributi di Anagrafica Personale è stata inserita la nuova info denominata Id Vacancy, nella quale deve trovare collocazione il codice univoco di 18 cifre generato dal portale SIISL in sede di pubblicazione dell'offerta di lavoro.*

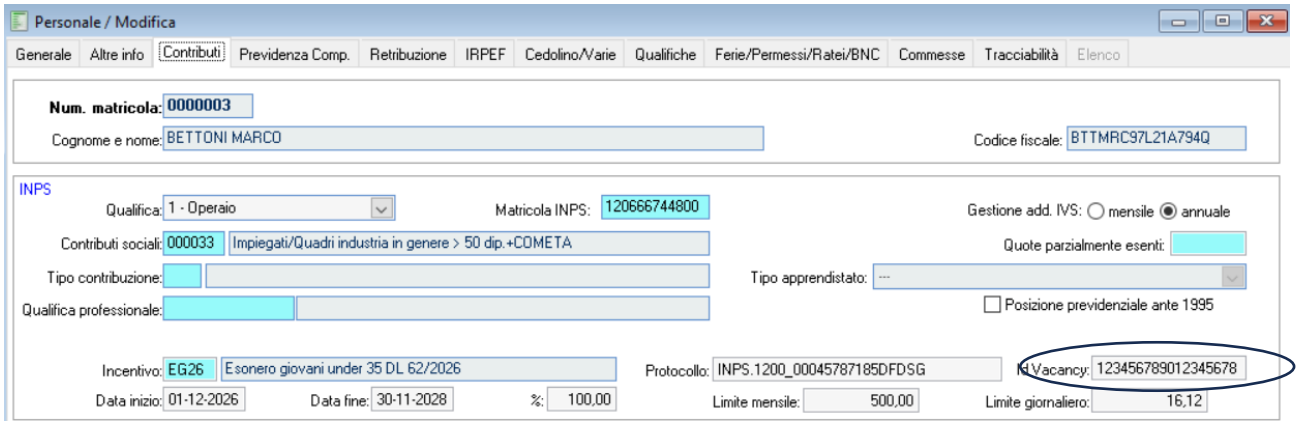

Nella Pagina Info aggiuntive di UniEMens trova collocazione il nuovo identificativo utilizzo denominato Id Vacancy.

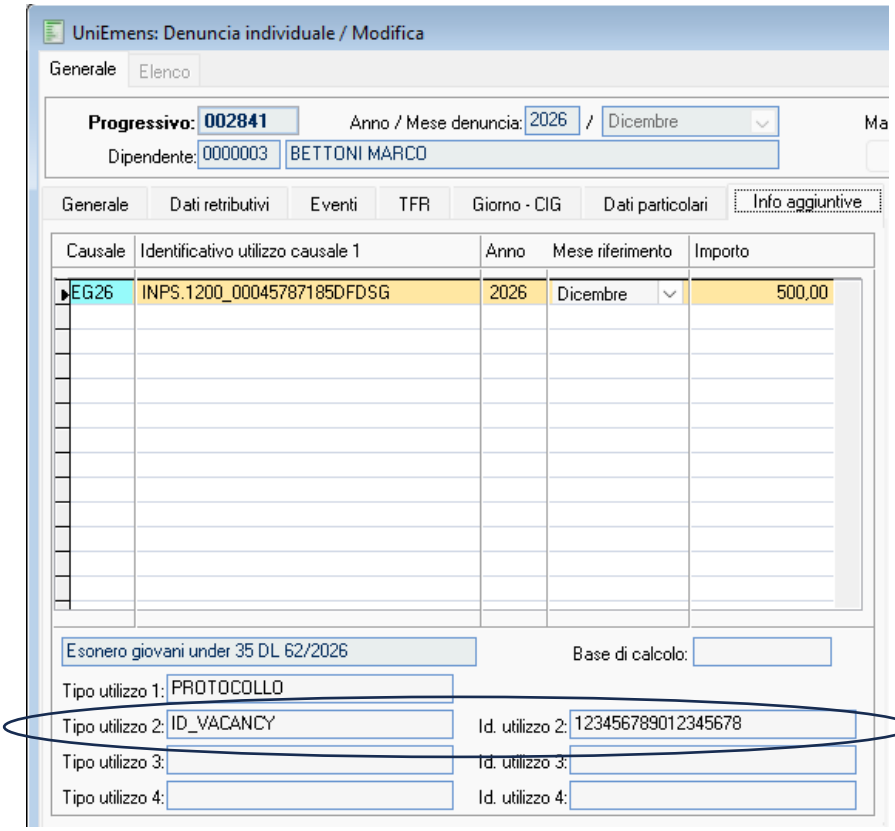

- Per le agevolazioni esposte mediante l'elemento <TipoContribuzione>, con i valori
  - **55**
  - **68**
  - **79**
  - **82**
  - **86**
  - **S4**

  o mediante l'elemento <TipoIncentivo> con i codici:
  - **GECO**
  - **GALT**
  - **ASPI**
  - **DI79**
  - **DI67**
  - **DI45**
  - **BADR**

  i datori di lavoro devono compilare, in aggiunta agli elementi previsti per la singola misura, la sezione <InfoAggCausaliContrib> con il codice "**VPIV**" di nuova istituzione avente il significato di "Verifica Presenza dell'Id Vacancy, DM MLPS 5 ottobre 2026". In tale sezione deve essere indicato l'*id vacancy* nell'elemento <IdentMotivoUtilizzoCausale> e valorizzato l'attributo <TipoIdentMotivoUtilizzo> con "ID_VACANCY". L'elemento <AnnoMeseRif> deve essere compilato con il medesimo valore della competenza della denuncia e <ImportoAnnoMeseRif> deve essere valorizzato a zero.

Anche in questo caso la Pagina Contributi di Anagrafica Personale dovrà contenere la nuova info denominata Id Vacancy, nella quale deve trovare collocazione il codice univoco di 18 cifre generato dal portale SIISL in sede di pubblicazione dell'offerta di lavoro.

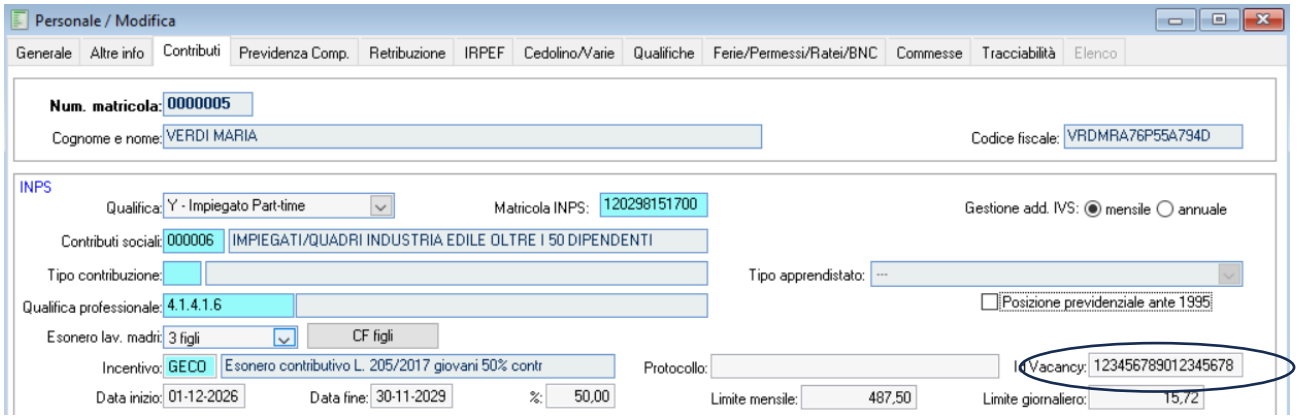

Nella Pagina Cedolino dovrà essere impostata quale automatismo la nuova voce VPIV distribuita con la release 37.11.

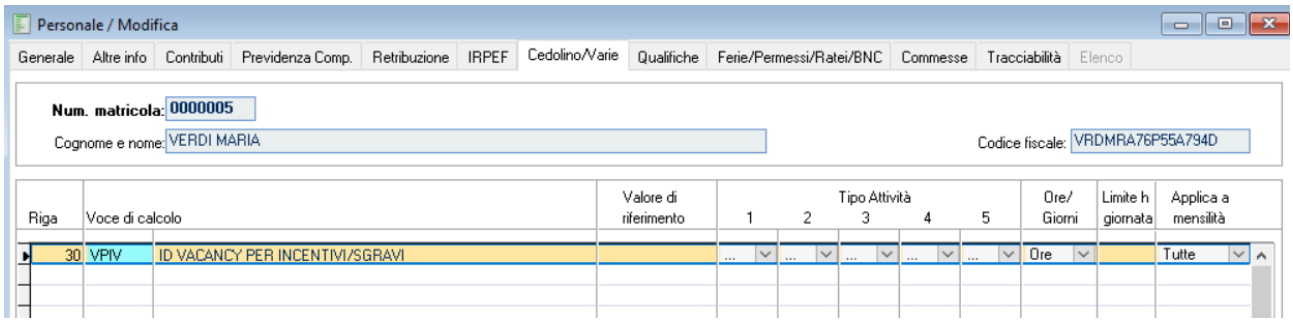

La voce di calcolo VPIV contiene in Pagina Contributi il nuovo codice DM10 VPIV avente il significato di "Verifica Presenza dell'Id Vacancy, DM MLPS 5 ottobre 2026", importato come la voce che lo contiene con la release 37.11.

Nella Pagina Info aggiuntive di UniEMens trova collocazione il nuovo identificativo utilizzo denominato Id Vacancy.

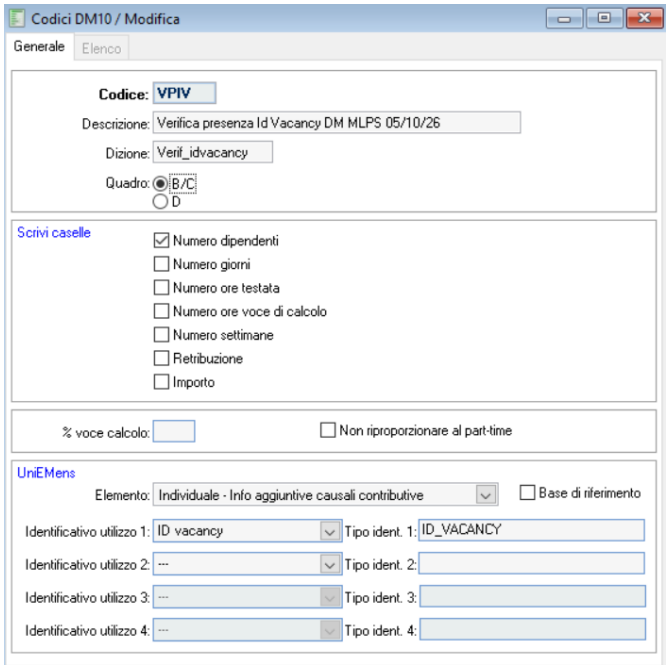

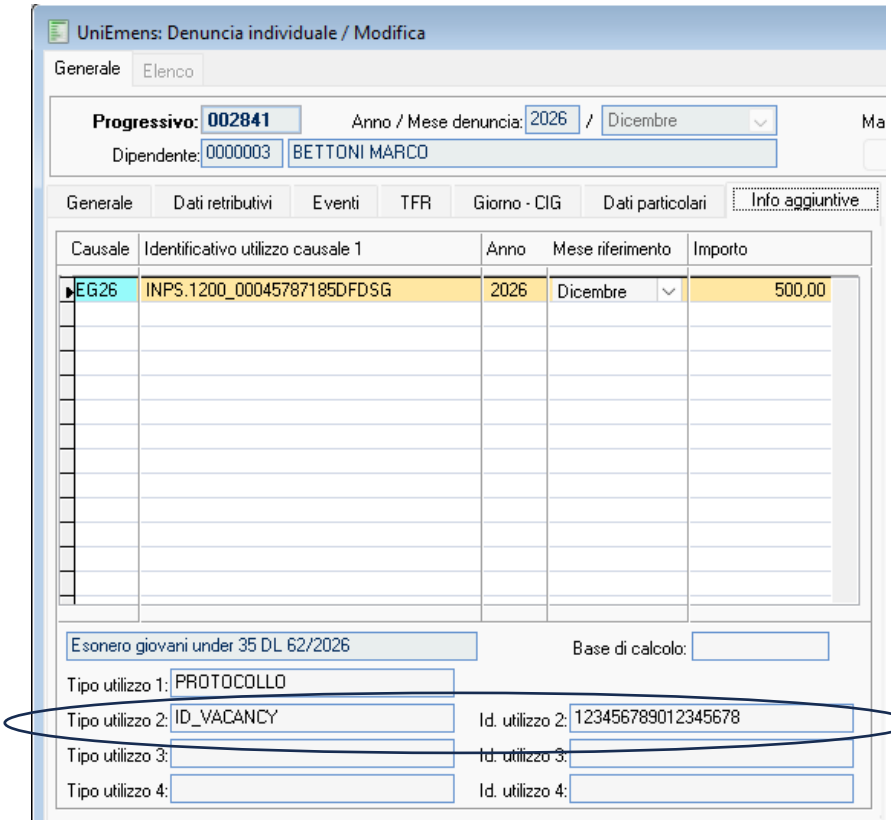

Per le assunzioni effettuate a decorrere dal 1 dicembre 2026 il controllo sulla presenza dell'*id vacancy* è effettuato, sul soggetto richiedente, già in fase di validazione del flusso UniEMens relativo al mese di assunzione del dipendente. In caso di pubblicazione successiva all'assunzione, il controllo verifica che il mese di competenza della fruizione non sia anteriore al mese di pubblicazione della vacancy. I mesi anteriori non sono ammessi a fruizione.

Fringe Benefit auto 2026

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 2026 il D.Lgs. n. 148 del 7 agosto 2026 (c.d. correttivo omnibus) attuativo delle previsioni contenute nell'articolo 1, comma 6 della legge 9 agosto 2023 n. 111.

In particolare l'articolo 2 del decreto in commento, intervenendo sull'articolo 51 comma 4 lett. a) del TUIR modifica la disciplina del valore dei fringe benefit delle auto concesse in uso promiscuo ai dipendenti. In particolare:

1) Conferma il principio della tassazione forfettaria basato sulle tabelle ACI con percentuali differenti in funzione della tipologia di alimentazione dei veicoli (v. Circolare 1/2026)
2) Non richiede più che sussista il requisito della nuova immatricolazione come condizione da verificare al momento dell'assegnazione dei veicoli per l'applicazione della norma
3) Stabilisce valori da tassare maggiori in funzione **dell'anzianità del veicolo** (rispetto all'anno di prima immatricolazione) assegnato e alla presenza **di accessori o allestimenti** non valorizzati nelle tabelle ACI

In anticipo rispetto alle operazioni di conguaglio fiscale di fine anno, al fine di effettuare l'eventuale ricalcolo del fringe benefit applicato in corso dell'attuale periodo d'imposta, si forniscono di seguito le indicazioni per la verifica del valore da assoggettare a prelievo contributivo e fiscale, al netto delle somme eventualmente trattenute al dipendente in relazione alla concessione del veicolo.

Maggiorazione per anzianità

La norma prevede che l'importo da tassare per le auto concesse in uso promiscuo a partire dal sesto anno dalla data di immatricolazione, venga aumentato del 50%. Dal periodo d'imposta successivo al 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione il valore convenzionale previsto per quell'anno dalle tabelle ACI dovrà essere **aumentato del 50%.**

Ciò indipendentemente dal tipo di alimentazione del veicolo, benzina, gasolio, elettrico o ibrido ed al tipo di calcolo del fringe benefit (ante 2020 o periodo transitorio dal 2020 al 2024 con riferimento alle emissioni CO2, post 2024).

Optional e allestimenti

L'articolo 2 comma 1 del decreto legislativo 148/2026, che ha sostituito l'articolo 51 comma 4 lett. a) del TUIR, prevede inoltre che il valore dell'automobile in fringe benefit **sia incrementato del 5%** in presenza di accessori o allestimenti non valorizzati nelle tabelle ACI e non direttamente acquistati dal lavoratore.

Come per la maggiorazione del 50% per gli autoveicoli oltre il quinto anno, la maggiorazione del 5% si applica anche ai veicoli elettrici e ibridi.

Non dipende dal numero né dal valore degli optional, ma è sufficiente un solo accessorio o allestimento non valorizzato nelle tabelle ACI per farla scattare.

Per **accessori** si intendono le dotazioni aggiuntive rispetto all'equipaggiamento di serie, con prezzo separato nel listino e nel configuratore del produttore.

Gli **allestimenti** sono le versioni che presentato un insieme di dotazioni e finiture e che normalmente sono identificate con un nome proprio (Sport, Premium, Limited Edition, ecc.)

I **pacchetti** sono optional, non allestimenti, se sono offerti con un prezzo separato.

La scelta della verniciatura dovrebbe assumere natura di optional soltanto se è oggetto di autonoma valutazione economica.

L'acquisto diretto da parte del dipendente dell'accessorio, che fa venir meno l'obbligo dell'innalzamento del valore del fringe benefit, dovrebbe risultare da un autonomo contratto con il fornitore, comprovato da una fattura intestata direttamente al lavoratore

UNO *Oltre all'aggiornamento del valore del benefit per il futuro, per effettuare l'eventuale conguaglio del valore del fringe benefit di utilizzo autovettura, è possibile utilizzare una voce di calcolo che va ad incrementare il prelievo contributivo e fiscale per la quota aggiuntiva, riproporzionato in funzione dei mesi arretrati di assegnazione.*

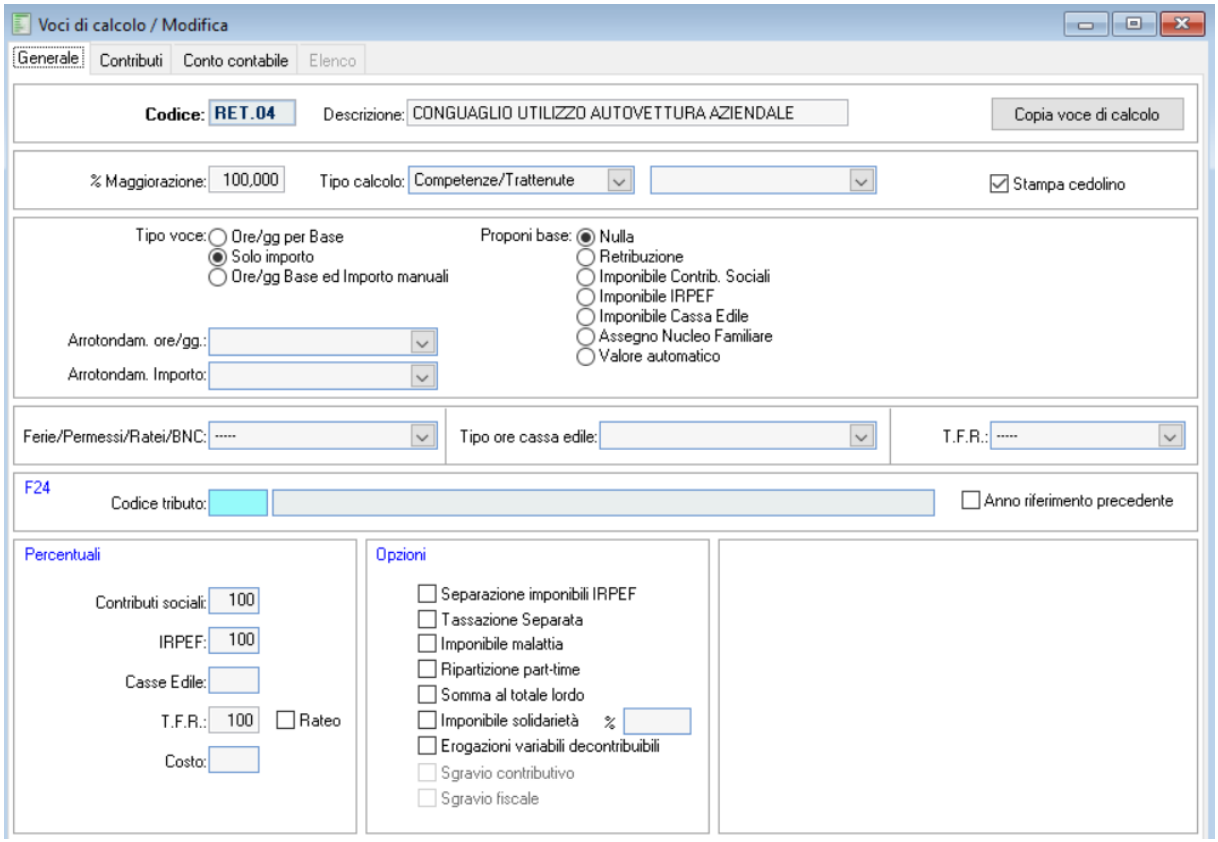
Voci di calcolo / Modifica
Generale
Contributi
Conto contabile
Elenco
Codice: RET.04
Descrizione: CONGUAGLIO UTILIZZO AUTOVETTURA AZIENDALE
Copia voce di calcolo
% Maggiorazione: 100,000
Tipo calcolo: Competenze/Trattenute
Stampa cedolino
Tipo voce:
Ore/gg per Base
Solo importo
Ore/gg Base ed Importo manuali
Proponi base:
Nulla
Retribuzione
Imponibile Contrib. Sociali
Imponibile IRPEF
Imponibile Cassa Edile
Assegno Nucleo Familiare
Valore automatico
Arrotondam. ore/gg.:
Arrotondam. Importo:
Ferie/Permessi/Ratei/BNC:
Tipo ore cassa edile:
T.F.R.:
F24
Codice tributo:
Anno riferimento precedente
Percentuali
Contributi sociali: 100
IRPEF: 100
Casse Edile:
T.F.R.: 100
Rateo
Costo:
Opzioni
Separazione imponibili IRPEF
Tassazione Separata
Imponibile malattia
Ripartizione part-time
Somma al totale lordo
Imponibile solidarietà %
Erogazioni variabili decontribuibili
Sgravio contributivo
Sgravio fiscale

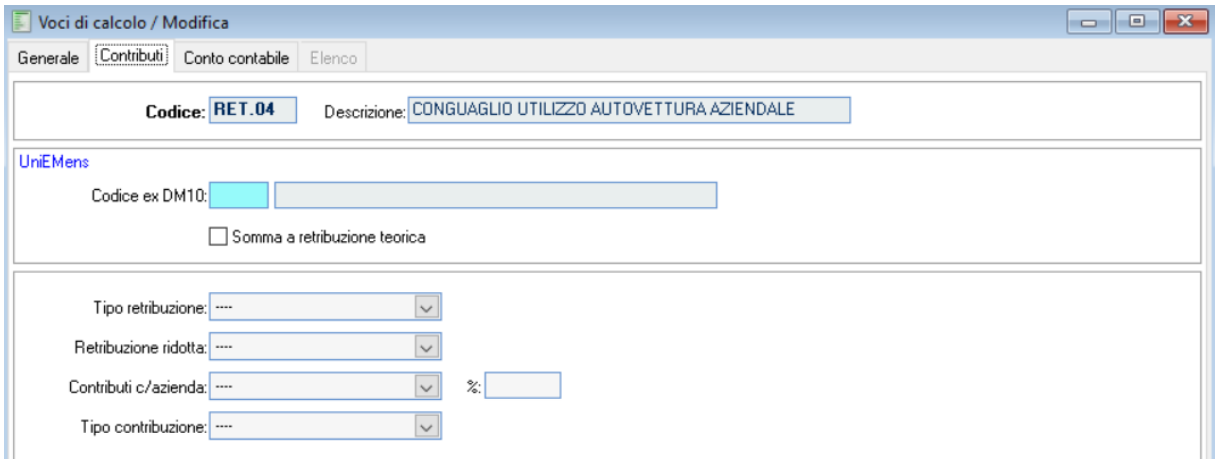
Voci di calcolo / Modifica
Generale
Contributi
Conto contabile
Elenco
Codice: RET.04
Descrizione: CONGUAGLIO UTILIZZO AUTOVETTURA AZIENDALE
UniEMens
Codice ex DM10:
Somma a retribuzione teorica
Tipo retribuzione:
Retribuzione ridotta:
Contributi c/azienda:
%:
Tipo contribuzione:

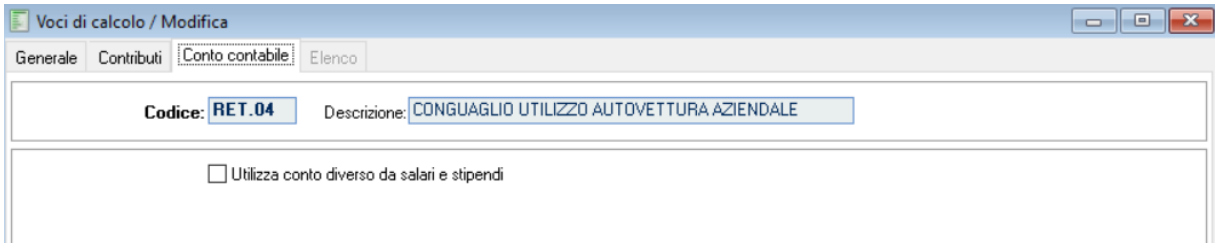
Voci di calcolo / Modifica
Generale
Contributi
Conto contabile
Elenco
Codice: RET.04
Descrizione: CONGUAGLIO UTILIZZO AUTOVETTURA AZIENDALE
Utilizza conto diverso da salari e stipendi

Gratifica Natalizia – Tredicesima Mensilità

L'importo della tredicesima e della gratifica natalizia è generalmente fissato dalla contrattazione collettiva e corrisponde ad una mensilità pari al valore in corso al momento del pagamento (dicembre).

Alla contrattazione collettiva è stata riconosciuta la facoltà di determinare quali elementi retributivi incidano o meno sul calcolo anche della mensilità aggiuntiva; pertanto, se il CCNL individua esattamente i compensi computabili nella tredicesima (paga base, e.d.r., contingenza, scatti anzianità, etc.) non ci sono dubbi ai fini del calcolo; qualora, invece, il CCNL rinvia a concetti generici (retribuzione normale, di fatto, globale di fatto) in questo caso si devono includere nel calcolo della tredicesima mensilità tutti gli elementi retributivi corrisposti al lavoratore in via continuativa e predeterminata o predeterminabile, con esclusione dei rimborsi spese, dei compensi corrisposti in modo non continuativo o delle indennità che vanno a compensare un certo disagio collegato al tipo di retribuzione.

Per i dipendenti part-time le mensilità aggiuntive spettano con la stessa proporzione con la quale viene erogata la retribuzione mensile.

La maturazione della tredicesima e della gratifica natalizia avviene nell'arco dei 12 mesi anteriori all'erogazione, dal 1/1 al 31/12, considerando utili anche quei periodi di sospensione ad esempio per ferie o malattia/infortunio, nei limiti del periodo di conservazione del posto. La frazione di mese superiore ai 15 giorni viene considerata come mese intero in caso di assunzione o risoluzione del rapporto in corso d'anno. I periodi nei quali i ratei di tredicesima non maturano sono i seguenti:

- periodo successivo a quello fissato per la conservazione del posto per malattia/infortunio;
- congedo parentale;
- assenze per malattia del bambino;
- permessi allattamento nel primo anno di vita del bambino;
- congedo straordinario D. Lgs. 151/2001, permessi L. 104/1992 e permessi L. 106/2025;
- sospensione dal lavoro;
- aspettativa;
- sciopero;
- assenze ingiustificate;
- altri.

Le aziende in questi casi possono effettuare la detrazione per i periodi di assenza di una quota calcolata in dodicesimi oppure pari a 1/2080 della stessa tredicesima o gratifica natalizia, per ogni ora di assenza.

La tredicesima mensilità e gratifica natalizia sono computabili, salvo diversa previsione contrattuale, nel calcolo del TFR.

N.B.: per gli operai del settore edile, la gratifica natalizia è assicurata direttamente dalla Cassa Edile alla quale sono iscritti. L'azienda in corso d'anno paga mensilmente una quota sulla retribuzione del dipendente per costruire il fondo che a dicembre viene erogato.

UNO *Dopo l'aggiornamento del mese di novembre, è possibile elaborare e stampare le Gratifiche Natalizie, per quali viceversa* ***non si deve effettuare nessuna procedura di aggiornamento archivi****. Tali procedure di aggiornamento sono da attivare per mese di calendario e non per mensilità. Ciò significa che sarà effettuata la procedura di aggiornamento archivi solo dopo aver elaborato e stampato i cedolini del mese di dicembre.*

Mensilmente, in fase di aggiornamento archivi, nella gestione dipendenti Ferie – Permessi –Ratei viene memorizzato il rateo maturato di 13esima mensilità, in funzione del coefficiente inserito. Tale valore è di norma uguale a 1 per i dipendenti full-time (maturazione di 1/12 per ogni mese di lavoro). Per i dipendenti part-time tale coefficiente deve essere riproporzionato.

In sede di erogazione della tredicesima, ma più in generale di qualsiasi mensilità aggiuntiva, deve essere utilizzata una voce di calcolo che è associata all'informazione Ferie/Permessi/Ratei = Tredicesima. Questa voce, che non deve presentare alcuna riproporzione al part-time, estrapola automaticamente il residuo Tredicesima dalla gestione Ferie – Permessi – Ratei e valorizza quindi il dato quantità, mentre il valore Base sarà costituito dalla retribuzione / 12.

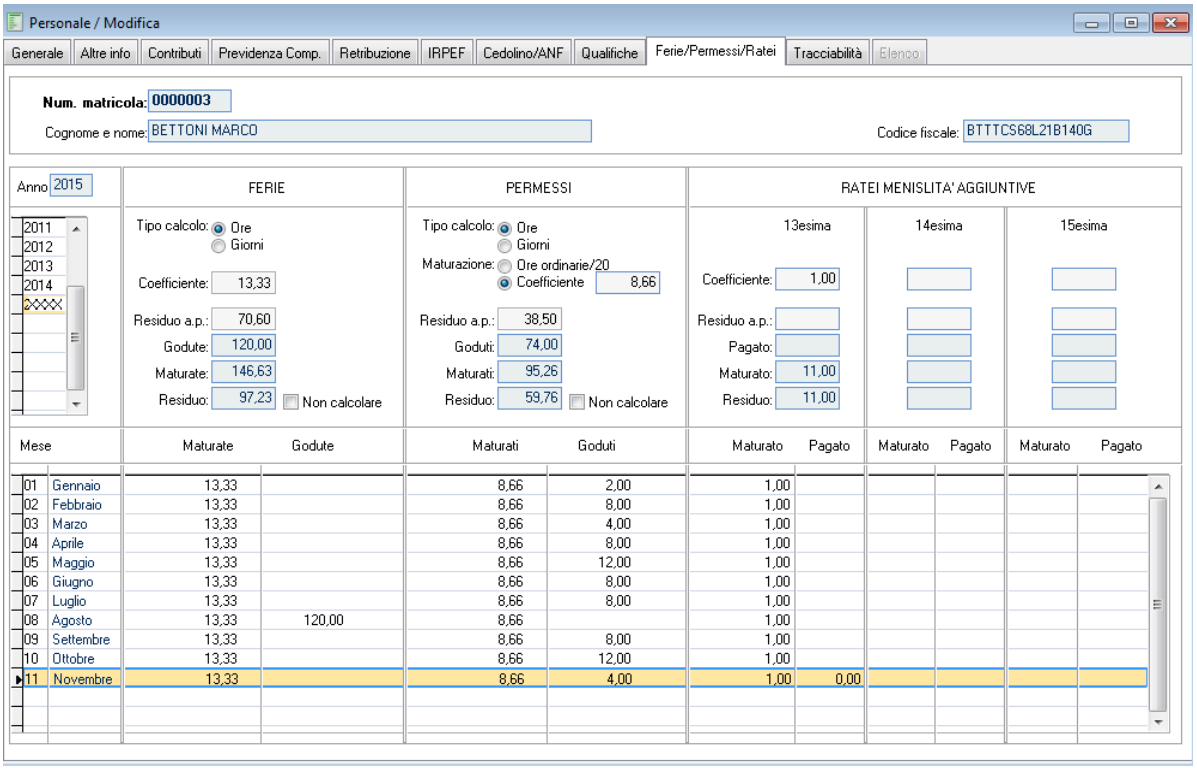
Personale / Modifica
Generale
Altre info
Contributi
Previdenza Comp.
Retribuzione
IRPEF
Cedolino/ANF
Qualifiche
Ferie/Permessi/Ratei
Tracciabilità
Elenco
Num. matricola: 0000003
Cognome e nome: BETTONI MARCO
Codice fiscale: BTTTCS68L21B140G
Anno 2015
FERIE
PERMESSI
RATEI MENISLITA' AGGIUNTIVE
13esima
14esima
15esima
Tipo calcolo: Ore
Giorni
Coefficiente: 13,33
Residuo a.p.: 70,60
Godute: 120,00
Maturate: 146,63
Residuo: 97,23
Non calcolare
Maturazione: Ore ordinarie/20
Coefficiente 8,66
Maturati: 95,26
Goduti: 74,00
Coefficiente: 1,00
Pagato:
Maturato: 11,00
Mese
Maturate
Godute
Maturati
Goduti
Pagato
01 Gennaio 13,33 8,66 2,00 1,00
02 Febbraio 13,33 8,66 8,00 1,00
03 Marzo 13,33 8,66 4,00 1,00
04 Aprile 13,33 8,66 8,00 1,00
05 Maggio 13,33 8,66 12,00 1,00
06 Giugno 13,33 8,66 8,00 1,00
07 Luglio 13,33 8,66 8,00 1,00
08 Agosto 13,33 120,00 8,66 1,00
09 Settembre 13,33 8,66 8,00 1,00
10 Ottobre 13,33 8,66 12,00 1,00
11 Novembre 13,33 8,66 4,00 1,00 0,00

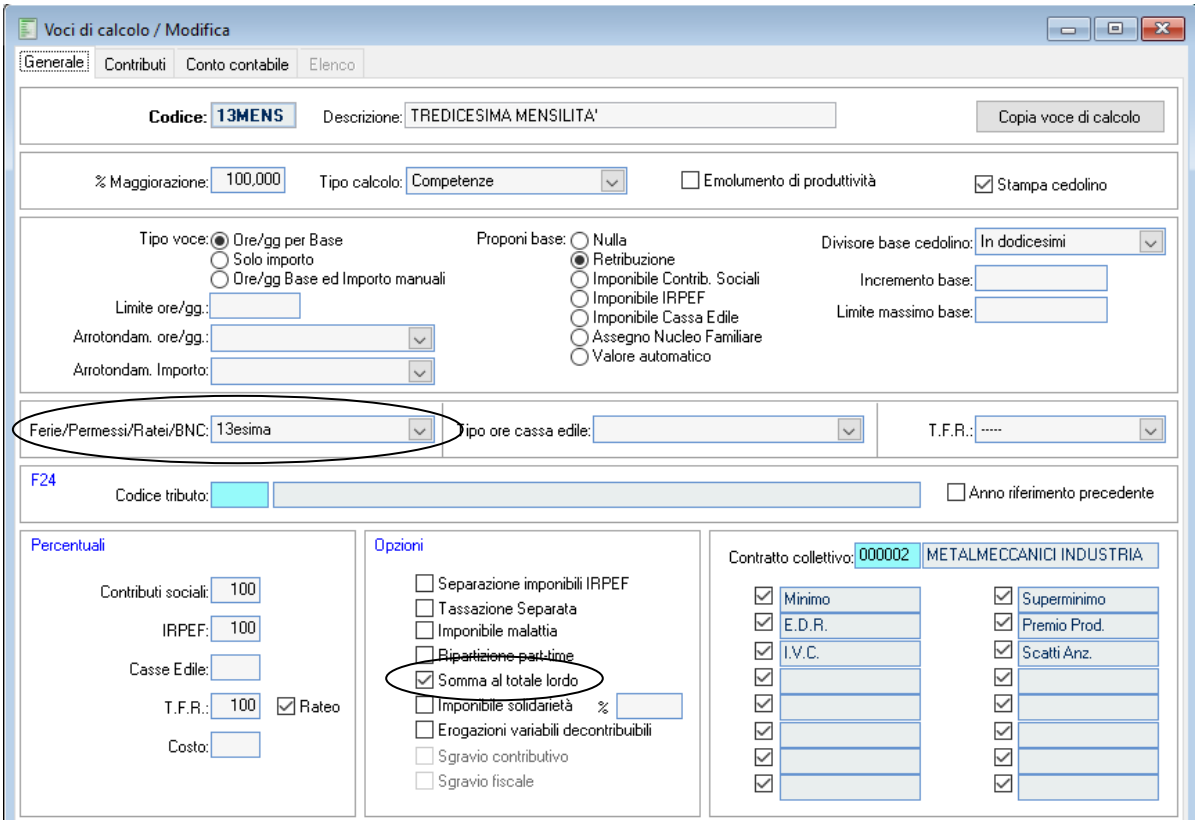
Voci di calcolo / Modifica
Generale
Contributi
Conto contabile
Elenco
Codice: 13MENS
Descrizione: TREDICESIMA MENSILITA'
Copia voce di calcolo
% Maggiorazione: 100,000
Tipo calcolo: Competenze
Emolumento di produttività
Stampa cedolino
Tipo voce: Ore/gg per Base
Solo importo
Ore/gg Base ed Importo manuali
Limite ore/gg.:
Arrotondam. ore/gg.:
Arrotondam. Importo:
Proponi base: Nulla
Retribuzione
Imponibile Contrib. Sociali
Imponibile IRPEF
Imponibile Cassa Edile
Assegno Nucleo Familiare
Valore automatico
Divisore base cedolino: In dodicesimi
Incremento base:
Limite massimo base:
Ferie/Permessi/Ratei/BNC: 13esima
Tipo ore cassa edile:
T.F.R.: -----
F24
Codice tributo:
Anno riferimento precedente
Percentuali
Contributi sociali: 100
IRPEF: 100
Casse Edile:
T.F.R.: 100
Rateo
Costo:
Opzioni
Separazione imponibili IRPEF
Tassazione Separata
Imponibile malattia
Ripartizione part-time
Somma al totale lordo
Imponibile solidarietà %
Erogazioni variabili decontribuibili
Sgravio contributivo
Sgravio fiscale
Contratto collettivo: 000002 METALMECCANICI INDUSTRIA
Minimo
E.D.R.
I.V.C.
Superminimo
Premio Prod.
Scatti Anz.

E' possibile procedere con l'elaborazione massiva delle mensilità aggiuntive che consente la predisposizione automatica del cedolino della 13esima mensilità.

A tale scopo è necessario inserire le voci di calcolo, normalmente utilizzate per la gestione delle mensilità aggiuntive, nella tabella Parametri aziendali in pagina Altre mensilità.

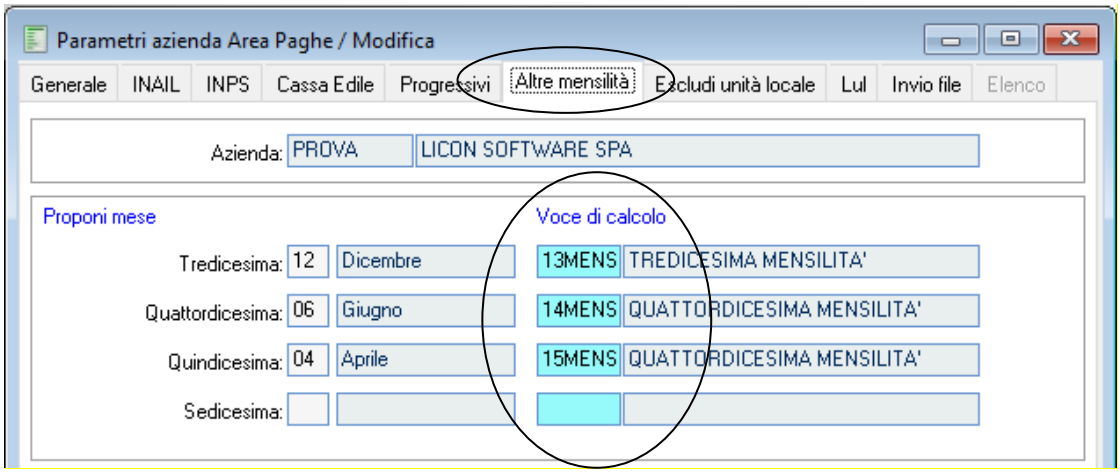

La procedura di elaborazione massiva delle mensilità aggiuntive è identica a quella delle mensilità ordinarie.

Inserendo come mensilità di elaborazione 'Tredicesima' verrà proposto in automatico il mese di calendario associato e l'elenco di tutti i dipendenti con rapporto di lavoro in essere nel mese di calendario proposto.

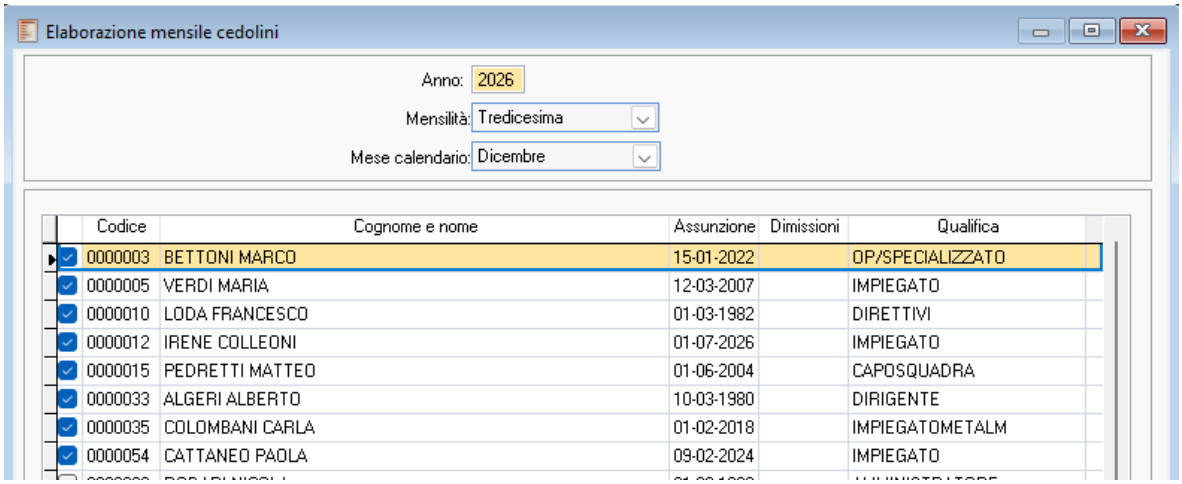

Imposta sostitutiva 17%: acconto

La rivalutazione del TFR maturato al 31/12/2025 è soggetta all'imposta sostitutiva del 17% che deve essere versata in acconto, nella misura del 90% entro il prossimo 16 dicembre. Il saldo sarà poi versato con il mod. F24 di febbraio 2027. Il versamento dell0imposta sostitutiva è dovuto anche sulle rivalutazioni del TFR accantonato a Fondo Tesoreria INPS.

L'art. 11 comma 3 del D. Lgs.47/2000 (e successive modifiche) ha stabilito che, a decorrere dal 1/1/2001 "sui redditi derivanti dalla rivalutazione dei fondi per il trattamento di fine rapporto è applicata l'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%". A partire dal 2015 l'imposta è stata innalzata al 17%. L'imposta sostitutiva deve essere versata entro il 16 febbraio dell'anno successivo e imputata a riduzione del F.do TFR.

Il comma 4 del medesimo art. 11 stabilisce che nell'anno solare in cui maturano le rivalutazioni è dovuto un acconto dell'imposta sostitutiva nella misura del 90% delle rivalutazioni maturate nell'anno precedente, tenendo conto non solo della rivalutazione presente nel fondo contabile alla data del 31 dicembre (dipendenti ancora in forza a tale data), ma anche delle rivalutazioni relative ai TFR erogati nel corso dell'anno di riferimento. Detto acconto, a scelta del sostituto, può essere commisurato (in alternativa e se più favorevole – per esempio, perché sono intervenute, nel corso dell'anno, numerose cessazioni del rapporto di lavoro) al 90% delle rivalutazioni che, in via presuntiva, maturano nell'anno per il quale l'acconto stesso è dovuto.

L'acconto in via presuntiva deve essere calcolato secondo il seguente schema:

TFR maturato al 31/12/2025 relativo ai dipendenti ancora in forza al 30/11/2026	
Indice ISTAT di rivalutazione rilevato al mese di dicembre 2025	X
RIVALUTAZIONE PRESUNTIVA	=
Rivalutazione effettiva calcolata e trattenuta ai dipendenti che hanno cessato il rapporto di lavoro entro il 30/11/2026	+
TOTALE RIVALUTAZIONE PRESUNTIVA	=
90% dell'17%	X
Imposta sostitutiva da versare in acconto entro il 16/12/2026	=

UNO *Nel menù Gestioni Annuali è presente la stampa del Calcolo acconto imposta sostitutiva con il metodo previsionale, che consente di verificare, dipendente per dipendente, l'ammontare della rivalutazione sul fondo TFR a.p. per i dipendenti ancora in essere al 30/11/2026, e la rivalutazione effettiva per i cessati nel corso dell'anno.*

L'impostazione dei valori in questa maschera deve risultare come da figura allegata. In particolare, il flag finale "Aggiorna in azienda il valore rivalutazione TFR", consente di memorizzare tale rivalutazione presuntiva nella gestione Rivalutazione TFR presente nel Menù Anagrafiche – Azienda per l'azienda in linea, nel campo Rivalutazione previsionale.



Nella gestione Rivalutazione TFR, l'utente può vedere e gestire anche la rivalutazione TFR reale relativa al dicembre 2025, nel campo Rivalutazione Calcolata a.p., per verificare quale sistema di calcolo applicare. Tale campo è stato automaticamente predisposto con la procedura di Apertura Anno inserita nel Menù gestioni annuali (apertura anno 2025) utilizzando il flag Rivalutazione TFR.

In funzione della modalità di rivalutazione impostata nel flag a destra della maschera, la procedura provvede a indicare automaticamente l'acconto nella misura del 90% dell'imposta sostitutiva dovuta (17%).



Il versamento sia dell'acconto (entro il 16/12/2026) sia del saldo (entro il 16/2/2027) deve essere eseguito mediante l'utilizzo del mod. F24 con i codici 1712 e 1713 (acconto e saldo).

UNO *Nella procedura di elaborazione del modello F24 relativa a dicembre (indipendentemente se il sistema di retribuzione è per cassa o per competenza) viene inserito automaticamente il codice tributo 1712 (verificare la sua presenza in tabella Codici Tributo F24 nel menù Anagrafiche) con il valore inserito nel campo acconto della maschera precedente.*

E' utile ricordare che:

a) **sostituti d'imposta costituiti nel 2025** possono versare solo il saldo dell'imposta sostitutiva entro febbraio 2027. Non sono tenuti a versare l'acconto entro dicembre 2026 (qualora lo volessero versare in via presuntiva vale lo schema precedente);
b) **sostituti d'imposta costituiti nel 2026**: per l'anno interessato non devono versare l'imposta sostitutiva (sia in acconto sia a saldo), in quanto è assente la rivalutazione che ne costituisce la base di calcolo.

L'Agenzia delle Entrate (Circ. n. 29/E/2001 e n. 34/E/2002) ha precisato che nel caso in cui l'acconto versato risulti eccedente rispetto al dovuto (saldo) si rende applicabile quanto stabilito con DPR n. 445/1997, vale a dire l'eccedenza può essere scomputata dai versamenti relativi alle altre ritenute alla fonte effettuate dal sostituto d'imposta, oppure mediante compensazione in F24. Il credito deve essere segnalato nel mod. 770, prospetti ST e SX.

In caso di compensazione attraverso il mod. F24, l'indicazione del credito deve essere effettuata nella colonna "Importi a credito compensati", della Sezione Erario, utilizzando alternativamente i codici tributo **1627**

o **6781.** Il primo è la compensazione che viene effettuata direttamente su modello F24 inerente eccedenze di versamento dell'anno corrente, il secondo è relativo a Eccedenze di versamento relative alle ritenute di lavoro dipendente da evidenziare in sede di mod. 770. Uno dei due codici deve essere collegato alla Tabella Codici F24.



Fondo di tesoreria Inps

Per le aziende per le quali, in assenza di destinazione del Tfr a una forma previdenziale complementare, vige l'obbligo di destinare il trattamento di fine rapporto dei propri dipendenti al Fondo di Tesoreria Inps, per quanto riguarda le somme da indicare in F24 a titolo di acconto / saldo dell'imposta sostitutiva, nulla cambia. Ciò in quanto tali datori di lavoro, sono comunque tenuti a versare le ritenute fiscali anche sulla quota erogata per conto del Fondo di Tesoreria, salvo poi, come vedremo, portare a conguaglio nella dichiarazione contributiva successiva l'importo lordo erogato, comprensivo della ritenuta fiscale a titolo di imposta sostitutiva.

Per ciò che concerne l'Istituto previdenziale, per le somme accantonate al Fondo di Tesoreria, il costo della corrispondente rivalutazione è imputata al Fondo medesimo, anche se pagata dal datore di lavoro. Con riferimento all'imposta sostitutiva dell'17%, il cui calcolo e versamento sono effettuati dal datore di lavoro in qualità di sostituto d'imposta, l'Inps ha precisato che l'importo versato dal datore di lavoro, relativamente alla rivalutazione della quota di accantonamento maturato presso il Fondo di Tesoreria, può essere recuperato attraverso la denuncia UniEMens, compensando il credito maturato con i contributi dovuti per i propri dipendenti.

Anche per quanto concerne l'imposta sostitutiva calcolata sulla rivalutazione del Tfr al 31/12/2025 per i lavoratori ancora in essere, il datore di lavoro dovrà, in sede di denuncia UniEMens Individuale, recuperare il valore dell'imposta medesima. Il modello di denuncia UniEMens che può essere utilizzato per il conguaglio dell'acconto è quello di dicembre 2026, mentre per il successivo saldo è quello di febbraio 2027.

Secondo le indicazioni fornite dall'Inps, più semplicemente, si può utilizzare solo il modello UniEMens di febbraio 2027 per recuperare, a saldo, l'intera quota dell'imposta sostitutiva prelevata dalle effettive rivalutazioni, le quali risulteranno calcolate già alla luce della pubblicazione dell'indice Istat del mese di dicembre 2026. Quest'ultima procedura operativa ha il pregio di non dover tener conto di un acconto e di un saldo per ciascun dipendente. Di conseguenza nella dichiarazione individuale di febbraio 2027, deve trovare posto l'imposta sostitutiva di competenza dell'Inps per ciascun lavoratore, nel campo Imposta sostitutiva della Pagina Prestazioni.

UNO *La stampa del Calcolo acconto Imposta sostitutiva T.F.R. con il metodo previsionale contiene quindi anche le informazioni relative alla Rivalutazione di competenza del Fondo di tesoreria Inps e la conseguente imposta sostitutiva di pertinenza, ferma restando l'indicazione del totale per il versamento in F24.*

CALCOLO ACCONTO IMPOSTA SOSTITUTIVA T.F.R. METODO PREVISIONALE 2026

LICON SOFTWARE spa — Data: 18-11-2026 — Pag. 1

Dipendente	Data dimissione	RIVALUTAZIONE F.do Azienda	F.do Tes. Inps	Totale	IMPOSTA C/Azienda	C/Inps	Totale
0000002 ALBERTONI FRANCESCO		57,78	26,82	84,60	9,82	4,56	14,38
0000003 BETTONI MARCO			96,14	96,14		16,34	16,34
0000005 VERDI MARIA		202,63	224,12	426,75	34,45	38,10	72,55
0000006 PIAZZALUNGA MARCELLO		1.010,40	535,06	1.545,46	171,77	90,96	262,73
0000010 LODA FRANCESCO		970,58	1.348,97	2.319,55	165,00	229,32	394,32
0000012 IRENE COLLEONI			21,31	21,31		3,62	3,62

UNO *Il calcolo del saldo di imposta sostitutiva da richiedere all'Inps, in quanto di competenza del Fondo di Tesoreria, da indicare nella dichiarazione retributiva / contributiva UniEMens individuale di febbraio 2027, sarà operato leggendo le informazioni scritte in Pagina Progressivi TFR dell'anno 2027 relativamente alla Rivalutazione e all'imposta sostitutiva dell'anno precedente. Tali informazioni saranno memorizzate con le procedure di passaggio anno dal 2026 al 2027, quando sarà conosciuto il valore dell'indice Istat di rivalutazione relativo al dicembre 2026.*

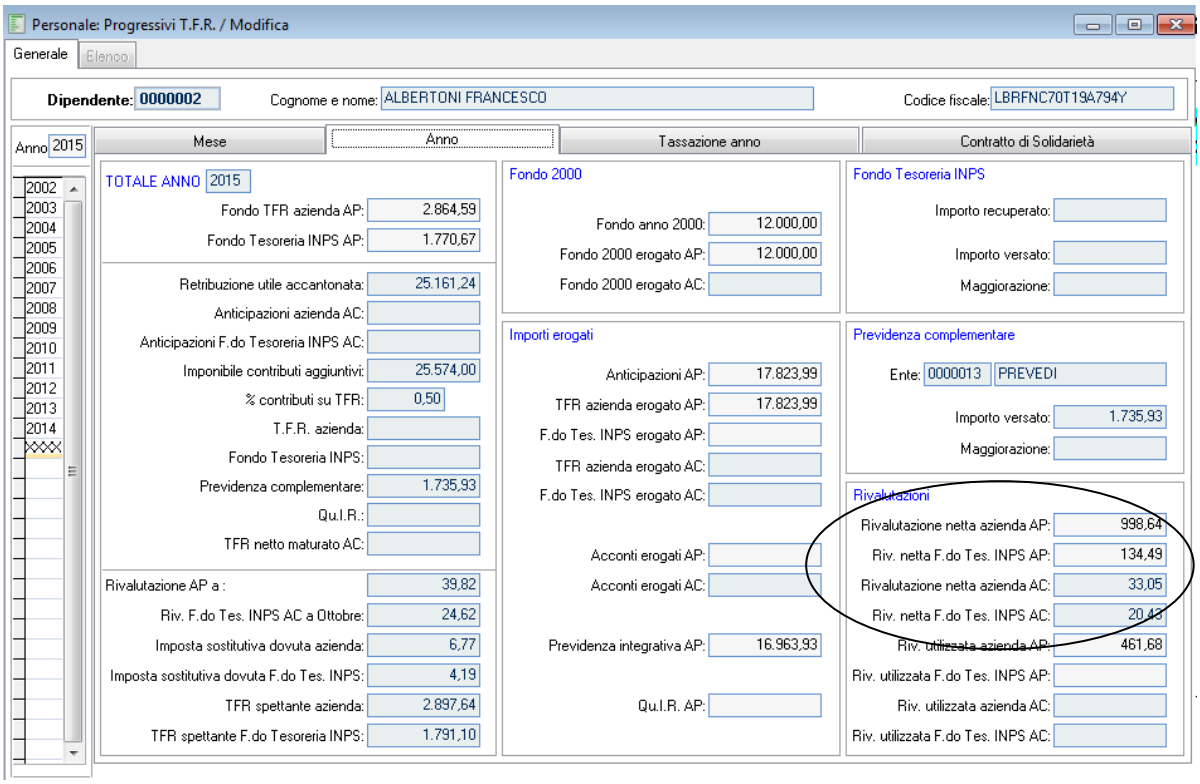

Rivalutazione TFR: coeff. di ottobre 2026

Il coefficiente di rivalutazione per la determinazione del TFR maturato nel periodo compreso tra il 15 ottobre 2026 e il 14 novembre 2026 è pari a 105,4.

Inserire nella tabella Indici ISTAT delle Tabelle Anagrafiche il valore nel mese OTTOBRE dell'anno 2026.